



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(L.R. 9.5.2001 N.15)

RELAZIONE TECNICA

VERSIONE CONTRODEDOTTA

ADOZIONE: Del. C.C. n. 68 del 30.07.2007

APPROVAZIONE: Del. C.C. n... del

progetti & ricerche
Oikos
Urbanistica Architettura Ambiente

NOVEMBRE 2009



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(L.R. 9.5.2001 N.15)

RELAZIONE TECNICA

ADOZIONE: Del. C.C. n. 68 del 30.07.2007

APPROVAZIONE: Del. C.C. n... del

VERSIONE CONTRODEDOTTA

Il Sindaco
Marco TAMANTI

L'Assessore alla Gestione urbana,
Sviluppo sostenibile, Demanio e Portualità
Alessandra ANGELINI

Progettista responsabile:

Roberto FARINA (OIKOS Ricerche Srl)

Gruppo di lavoro OIKOS Ricerche:
Alessandra Carini

Collaboratori:

Diego Pellattiero
Roberta Benassi, Antonio Conticello (elaborati grafici e GIS)
Concetta Venezia (editing)

Comune di Cattolica
Coordinamento urbanistico:
arch. Daniele Fabbri
(dirigente settore urbanistica)

arch. Luca Gamucci (Urbanistica)
dott.ssa Raffaella BOGA (Ambiente)

INDICE

1.	LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI CATTOLICA	1
1.1.	METODOLOGIA GENERALE	1
1.2.	L'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA REGIONALE	4
1.3.	PRODOTTI TECNICI E PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE	7
2.	LA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DI FATTO	8
3.	LA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DI PROGETTO	8
3.1.	METODOLOGIA	8
3.2.	DEFINIZIONE DELLE FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA PROSPICIENTI LE INFRASTRUTTURE VIARIE (DPR 142/2004)	10
4.	INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	11
4.1.	DISCIPLINA ACUSTICA DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI	12
4.2.	TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	13
4.3.	PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE	15
4.4.	PRESCRIZIONI PER LE ZONE CONFINANTI A DIVERSA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	16
4.5.	DEROGHE PER ATTIVITÀ TEMPORANEE	16
4.6.	VALUTAZIONI	17
4.7.	DOCUMENTAZIONE TECNICA	17
4.8.	AGGIORNAMENTI	18

1. LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI CATTOLICA

1.1. METODOLOGIA GENERALE

La classificazione acustica del territorio comunale, introdotta dall'art.2 del D.P.C.M. 1/3/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e ambienti esterni", è definita dall'art.6 della Legge Quadro 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" come adempimento obbligatorio da parte dei Comuni, che sono quindi tenuti a dotarsi di tale strumento, il primo introdotto in Italia per una gestione del territorio che tenga conto delle esigenze di tutela dal rumore. Tale obbligo è riaffermato nella nostra Regione dalla L.R. n. 15 del 9.5.2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

Sia il D.P.C.M. 1/3/91 che il D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", attuativo dell'art.3, comma 1, lettera a, della Legge quadro 447/95, suddividono il territorio in sei classi di qualità dell'ambiente acustico, associando a ciascuna di esse valori limite di emissione, di immissione e di qualità.

Alle Amministrazioni Comunali è demandato il compito di suddividere il territorio comunale in unità territoriali omogenee a cui attribuire le classi acustiche, seguendo gli indirizzi di classificazione predisposti dalla Regione.

Mentre le classi I, V, VI possono essere individuate a partire dalla cartografia e dagli elaborati della pianificazione urbanistica vigente (alla classe I sono infatti riconducibili le aree destinate ad attrezzature e spazi di massima tutela: scuole, ospedali, cliniche, parchi e giardini pubblici, e alle classi V e VI quelle prevalentemente e/o esclusivamente produttive), l'attribuzione delle altre classi richiede il calcolo dei valori assunti nelle diverse parti del territorio da tre parametri di valutazione: la densità di popolazione; la densità di attività commerciali; la densità di attività produttive.

Inoltre, la classificazione individua fasce per le aree prospicienti le infrastrutture viarie e ferroviarie.

Con la Delibera GR 2053/01 la regione Emilia-Romagna ha fissato cinque intervalli di valori cui viene associato un punteggio crescente al crescere della densità abitativa e della densità di attività commerciali e produttive, al fine di classificare le diverse UTO che compongono l'insediamento urbano assegnando a ciascuna un punteggio ottenuto sommando i valori attribuiti ai tre parametri.

Con la stessa Direttiva la Regione ha fornito ai Comuni precise indicazioni per l'applicazione dei disposti di cui alla L.447/95 e alla L.R.15/2001, in merito al tema della classificazione acustica del territorio.

Attraverso tale Direttiva, che riprende a grandi linee i contenuti della precedente circolare dell'Assessorato alla Sanità n.7 del 1-3-1993 ("Classificazione dei territori comunali in zone ai

sensi dell'art.2 del D.P.C.M. 1-3-1991”) la Regione Emilia-Romagna individua alcuni criteri generali di riferimento:

- utilizzare una base cartografica il più possibile indicativa del tessuto urbano esistente e dei suoi usi reali, con riferimento alle tipologie di destinazione d'uso disciplinate dagli strumenti urbanistici;
- evitare una classificazione troppo frammentaria del territorio (ad eccezione del caso della classe I, per la quale si accetta la presenza anche di aree piccole proprio per la necessità di proteggerle dal rumore);
- accettare la possibilità che, nelle configurazioni urbanistiche esistenti, confinino aree con limiti che si discostano di più di 5 dB(A), a patto di proporre in questi casi interventi di risanamento;
- disporre di dati socio-demografici il più possibile aggiornati;
- utilizzare una ripartizione territoriale significativa rispetto a quella dei dati disponibili.

La metodologia da adottare per fornire elementi oggettivi di identificazione delle sei classi previste dal DPCM 14/11/97 si può sintetizzare nel modo seguente.

La classe I comprende le strutture scolastiche e sanitarie (tranne quelle inserite in edifici adibiti principalmente ad abitazione); i parchi e giardini pubblici utilizzati dalla popolazione come patrimonio verde comune (restano quindi escluse le piccole aree verdi di quartiere e il verde sportivo, per la fruizione del quale non è indispensabile la quiete); le aree di particolare interesse storico, architettonico, paesaggistico e ambientale, tra cui i parchi, le riserve naturali, le zone di interesse storico-archeologico; i piccoli centri rurali di particolare interesse e gli agglomerati rurali di antica origine.

La classe V comprende tutte le aree monofunzionali a carattere prevalentemente industriale, per le quali si ammette la presenza di abitazioni.

La classe VI è attribuita ad aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale; in tale contesto vanno ricompresi tutti gli edifici pertinenziali all'attività produttiva.

Le classi intermedie (II, III, IV) sono quelle che, con diverso tipo di urbanizzazione, presentano diverse condizioni di inquinamento acustico e richiedono requisiti differenziati di qualità ambientale:

- la classe II comprende aree destinate ad uso prevalentemente od esclusivamente residenziale
- la classe III comprende le aree di tipo misto, in cui sono presenti o previste insieme alla residenza attività commerciali e produttive in misura significativa

- la classe IV comprende le aree di intensa attività umana, ove prevalgono le attività commerciali, le funzioni direzionali, le attrezzature alberghiere, e in generale le attività che generano e attraggono forti flussi di spostamenti.

L'individuazione dell'UTO secondo i parametri e le definizioni di cui sopra suscita qualche perplessità, pur condividendo la motivazione di fondo secondo la quale essa rappresenta la più piccola unità per la quale si dovrebbe disporre dei dati statistici necessari per l'analisi territoriale.

In primo luogo le perplessità derivano dalla generale inutilizzabilità di tale riferimento territoriale, se confrontato con i dati numerici disponibili, quasi sempre riferiti alla sezione di censimento (soprattutto sulle aree extraurbane o periferiche ai centri abitati si tratta di aggregati territoriali anche di elevate dimensioni e tutt'altro che omogenei).

Inoltre, se nel passaggio dalla classe II alla classe IV si evidenzia, secondo i criteri di cui alla normativa di riferimento, un aumento del numero di residenti e della intensità delle attività economiche, cui corrisponde un incremento dell'importanza delle vie di comunicazione e dei relativi volumi di traffico, è vero anche che tale aumento del volume di traffico fa sentire i propri effetti su tutti gli isolati prospicienti la strada e non solo su quello che si sta esaminando.

AREE PROSPICIENTI LE INFRASTRUTTURE VIARIE E FERROVIARIE ESISTENTI

A differenza del precedente D.P.C.M. 1/3/91, che non distingueva tra loro le diverse sorgenti di rumore e considerava il traffico veicolare solo come uno dei parametri per assegnare ad un'area la relativa classe di appartenenza, le specifiche indicazioni normative portano a distinguere le aree edificate o libere dalle sedi stradali, analizzando a parte le aree definite come prospicienti strade e ferrovie.

In particolare, si fa riferimento alle caratteristiche geometriche delle sezioni trasversali delle strade, come indicate dalle Norme Tecniche del C.N.R.

Appartengono quindi alla classe IV le aree prospicienti le strade primarie e di scorrimento quali ad esempio tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali e le strade di penetrazione e di attraversamento, strade di grande comunicazione atte prevalentemente a raccogliere e distribuire il traffico di scambio fra il territorio urbano ed extraurbano, categorie riconducibili agli attuali tipi A, B, C e D del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92; appartengono alla classe III le aree prospicienti le strade di quartiere ovvero comprese solo in specifici settori dell'area urbana, categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92; appartengono infine alla classe II le aree prospicienti le strade locali, quali ad esempio le strade interne di quartiere, adibite a traffico locale, categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92.

Ai sensi del DPCM 14/11/1997, alle aree prospicienti le ferrovie, per un'ampiezza pari a 50 m per lato, si assegna la classe IV.

Il DPR 142 del 30 marzo 2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447” fissa limiti di immissione per i ricettori che si trovano entro fasce di pertinenza acustica di infrastrutture stradali esistenti e di progetto, in relazione alle caratteristiche della strada e alla destinazione d'uso del ricettore.

1.2. L'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA REGIONALE

Facendo riferimento agli indirizzi operativi contenuti all'interno della Delibera di Giunta n. 2053/2001 del 9 ottobre 2001, sono individuate su base cartografica aggiornata (1:5000 per lo stato di fatto e per quello di progetto), sia all'interno del perimetro del territorio urbanizzato del capoluogo, sia sull'intero territorio comunale, le diverse classi di appartenenza per le zone ritenute acusticamente omogenee.

Il criterio di base per la individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è stato principalmente riferito alle effettive condizioni di fruizione del territorio stesso (stato di fatto), e a quelle previste da PSC e RUE (stato di progetto), tenendo quindi conto delle destinazioni individuate dal PSC di Cattolica e della programmazione urbanistica ad esso conseguente.

Un'importante novità contenuta nella direttiva regionale “Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio”, in applicazione del c. 3 dell'art. 2 della L.R. 9.5.2001, n.15, a differenza di quanto suggerito dalla precedente circolare, riguarda la classificazione acustica dello stato di progetto della pianificazione, ovvero di quelle parti di territorio che presentano una consistenza urbanistica e funzionale differente tra lo stato di fatto (uso reale del suolo) e l'assetto derivante dall'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali non ancora attuate al momento della formazione della stessa.

La L.R. n.20/2000 e le relative norme transitorie fanno riferimento a due diversi strumenti di pianificazione comunale, cui corrispondono diverse disposizioni normative:

- il Piano Regolatore Generale (PRG) ai sensi della L.R. n.47/78;
- il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), il Piano Operativo Comunale (POC) ai sensi della L.R. n.20/2000.

I criteri di attribuzione delle classi acustiche, da applicarsi alle UTO di progetto, rimangono sostanzialmente immutati: l'attribuzione delle classi I, V e VI (e in alcuni casi IV) avviene per via diretta in relazione alla destinazione d'uso definita dallo strumento urbanistico.

Quanto alle classi intermedie il criterio rimane quello di calcolo del punteggio, ma applicato alla massima capacità edificatoria dei singoli lotti individuati.

Le linee guida forniscono infine alcune prescrizioni per la cartografia di riferimento, definendone la scala 1:5.000 e, in conformità alla norma UNI 9884, l'uso dei colori verde per la classe I, giallo per la II, arancione per la III, rosso vermiglio per la IV, rosso violetto per la V e blu per la VI (gli stessi colori, applicati ad una campitura rigata, indicano, nella tavola 2P

“Sintesi”, le aree che cambiano classificazione nel passaggio da stato di fatto e progetto: nella simbologia adottata, il colore della riga più stretta indica lo stato di fatto, quello della riga più larga lo stato di progetto).

La presente relazione tecnica riporta la metodologia e le motivazioni seguite per elaborare la classificazione acustica dello stato di fatto e di progetto per il Comune di Cattolica, in riferimento al progetto di PSC elaborato contestualmente.

Tenuto conto dei valori limite di emissione, dei valori limiti assoluti di immissione, dei valori di attenzione e dei valori di qualità acustica previsti all'art.2, comma 1, lett. e), f), g) e h) della Legge n.447 del 1995 e fissati dal DPCM 14.11.1997 (in particolare per alcune parti del territorio destinate ad attività da proteggere), della situazione attuale (stato di fatto) e delle previsioni del PSC (stato di progetto), il territorio viene suddiviso in unità territoriali omogenee, secondo le indicazioni contenute ai punti 3.2 “I nuovi strumenti urbanistici comunali della L.R. 20/2000” e 4 (“Classificazione acustica delle aree prospicienti le infrastrutture di trasporto”) dei citati Criteri regionali.

I criteri per la definizione della classificazione sono molteplici, dovendo essa in alcuni casi tutelare il territorio prevenendo il deterioramento del clima acustico (zone non inquinate), ed in altri avendo come scopo il risanamento del degrado esistente.

Gli aspetti maggiormente delicati nella definizione della classificazione riguardano:

- il rispetto contemporaneo, nell'ambito della stessa classe di zona, dei limiti legislativi previsti per il periodo notturno e per quello diurno;
- il rispetto dell'art.2, comma 4, della L.R.15/2001, in base al quale "all'interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione le aree contigue, anche appartenenti a comuni contermini, non possono avere valori che si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente";
- la necessità di rendere congruenti le esigenze imposte dalla classificazione acustica con quelle delle previsioni insediative e infrastrutturali dei P.S.C.

Nella redazione della classificazione acustica di progetto si sono evitate le eccessive suddivisioni territoriali, così come si sono evitate le eccessive semplificazioni.

Attenendoci alle raccomandazioni della Legge Quadro, si è cercato di evitare, per le aree di nuovo insediamento, l'accostamento di zone caratterizzate da una differenza di livello assoluto di rumore superiore a 5dB(A), anche se in alcuni casi ciò si è reso inevitabile, come ad esempio laddove l'area da tutelare e la principale sorgente di rumore sono contigue. In molti casi, la stessa individuazione degli ambiti del PSC prevede la presenza di aree di mitigazione ambientale (sigla ECO) come aree interposte tra ambiti con caratteri ambientali diversi, al fine di svolgere una funzione di mitigazione.

Nell'individuazione delle zone si è data priorità all'identificazione della classe a più alto rischio (V) e di quella particolarmente protetta (I), in quanto più facilmente identificabili in base alle particolari caratteristiche di fruizione del territorio o a specifiche indicazioni del PRG vigente (per lo stato di fatto) e del PSC, RUE e POC (per lo stato di progetto).

Si è proseguito poi con l'assegnazione delle classi II, III, IV e con la classificazione della viabilità, anche se in generale risulta più complesso individuare tali classi a causa dell'assenza di nette demarcazioni tra aree con differente destinazione d'uso.

Si è tenuto conto anche dei seguenti elementi, adeguatamente parametrizzati allo scopo di definire l'appartenenza ad una data zona (anche se in modo sintetico e non attraverso calcoli analitici, impossibili in base alla definizione urbanistica del PSC):

- densità della popolazione;
- presenza di attività commerciali ed uffici;
- presenza di attività artigianali;
- traffico veicolare e ferroviario;
- presenza di servizi ed attrezzature;
- obiettivi e caratteristiche della trasformazione conseguente al PSC: tale parametro è particolarmente significativo nel caso degli ambiti di riqualificazione, nei quali l'obiettivo principale è l'innalzamento, anche dal punto di vista ambientale, del livello di qualità delle aree.

Si elencano di seguito i riferimenti normativi, le fonti dei dati necessari per la valutazione dei parametri territoriali, la cartografia di base, i documenti analizzati:

- Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/95;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/97;
- Legge Regionale n.15 del 09/05/2001, recante "Disposizioni in materia inquinamento acustico";
- Delibera di Giunta n. 2053/2001 del 9 ottobre 2001 recante "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio" (comma 3 dell'art. 2 della l. r. 15/2001).;
- Dati anagrafici relativi alla popolazione residente (ripartizione per sezione di censimento; mappa relativa all'ultimo censimento 2001 e al precedente 1991);
- Dati ISTAT in merito alle attività artigianali e commerciali (censimento 1991);
- "Copertura" fornita dall'ISTAT, con la mappa delle zone di censimento (mappa relativa all'ultimo censimento 2001 ed al precedente 1991);
- Cartografia numerica di base del Comune di Cattolica
- PSC e RUE di Cattolica.

Il PSC ed i RUE sono stati utilizzati per la lettura delle modalità di fruizione del territorio (soprattutto per l'individuazione diretta delle aree di classe I, IV e V e per la classificazione di strade e ferrovie), successivamente verificata tramite sopralluoghi.

I dati ISTAT sono stati infine utilizzati per estrapolarne le informazioni relative alle densità di popolazione, di esercizi commerciali ed uffici e di attività artigianali, per il calcolo dei parametri necessari all'individuazione delle aree di classe II, III e IV.

Quanto alla scelta dell'unità territoriale di base si è fatto riferimento, per una prima lettura dei dati anagrafici, alle stesse sezioni di censimento ISTAT, piuttosto che all'UTO definita dalla delibera 2053/01, e questo per un duplice motivo: in primo luogo per limitare le microsuddivisioni del territorio, che avrebbero comportato una classificazione eccessivamente frammentata dello stesso; in secondo luogo per via del tipo di dati utilizzati, disponibili soltanto su tale base.

CARATTERIZZAZIONE GRAFICO-CROMATICA DELLE CLASSI ACUSTICHE

Classe	Tipologia	Colore
I	Aree particolarmente protette	Verde
II	Aree prevalentemente residenziali	Giallo
III	Aree di tipo misto	Arancione
IV	Aree di intensa attività umana	Rosso Vermiglio
V	Aree prevalentemente industriali	Rosso violetto
VI	Aree esclusivamente industriali	Blu

1.3. PRODOTTI TECNICI E PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE

L'attività ha visto la definizione dettagliata della classificazione (rappresentata secondo le specifiche legislative ed i criteri regionali), con elenco e delimitazione delle zone su cartografia a scala adeguata (1:5.000), e la predisposizione di una Relazione tecnica contenente le informazioni conoscitive richieste dalla normativa regionale e le indicazioni per la stesura delle norme di attuazione, inserite nel Regolamento di Attuazione della classificazione acustica.

La procedura per l'approvazione della classificazione acustica prevede, ai sensi dell'art.3 della L.R. n.15/2001, che il progetto di classificazione acustica sia soggetto:

- all'espressione del parere preventivo dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), secondo le modalità previste dall'art.17 della L.R. 19 aprile 1995 n.44;
- all'adozione da parte del Consiglio Comunale e al deposito per la durata di sessanta giorni;

- all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute;
- alla trasmissione nei successivi trenta giorni alla Provincia per gli adempimenti di cui al comma 5 dell'art.2 della L.R.n.15/2001.

2. LA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DI FATTO

Per la classificazione dello stato di fatto si rimanda alla relazione predisposta dall'ARPA-Sezione di Rimini nel luglio 2003 su incarico del Comune di Cattolica.

Proposte di modifica in sede di controdeduzioni

A seguito della presentazione delle osservazioni alla classificazione acustica adottata (vedi fascicolo allegato) il Comune ha predisposto una nuova versione della classificazione dello "Stato di fatto", che oltre ad essere aggiornata, tiene conto delle indicazioni pervenute da ARPA – AUSL, Hera, Compagnia del Mare, e dal Settore ambiente del Comune di Cattolica.

L'elaborato relativo (Stato di fatto – scala 1:5.000) costituisce pertanto la versione controdedotta della tavola adottata.

3. LA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DI PROGETTO

3.1. METODOLOGIA

Come indicato al punto 3 dei Criteri regionali, per la classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali occorre fare riferimento, nel caso del Comune di Cattolica, ai nuovi strumenti di pianificazione comunale (PSC e RUE) predisposti ai sensi della L.R. n.20/2000.

Come nel caso della classificazione acustica riferita allo stato di fatto anche per la classificazione acustica riferita alle trasformazioni urbanistiche potenziali la Regione definisce i criteri per:

- l'individuazione delle unità Territoriali Omogenee (UTO)
- l'attribuzione delle classi.

Per l'individuazione delle UTO il criterio adottato è stato quello di considerare gli ambiti definiti dal PSC nel loro complesso (Ambiti di nuovo insediamento – Ambiti da riqualificare – Ambiti specializzati per attività produttive), in quanto assoggettati attraverso il POC ad una progettazione e ad una gestione unitaria degli interventi.

Per quanto riguarda le aree particolarmente protette (Classe I) e le aree prevalentemente ed esclusivamente produttive (classe V) ci si è comportati in analogia con i criteri già assunti per lo stato di fatto.

Per quanto riguarda gli ambiti a prevalente destinazione residenziale (AN, Ambiti per i nuovi insediamenti), l'attribuzione della classe acustica è stata definita in funzione dell'assetto e delle caratteristiche urbanistiche e funzionali definite dalle norme di piano per ogni specifico ambito, tenendo conto delle condizioni al contorno.

I criteri ed i parametri proposti sono gli stessi utilizzati per la classificazione dello stato di fatto, ma riferiti all'assetto territoriale, urbanistico e funzionale che l'UTO può potenzialmente assumere al momento della completa attuazione delle previsioni del PSC.

Allo scopo sono state considerate, per ciascuna UTO:

- le destinazioni di uso ammesse e la eventuale compresenza di funzioni ;
- la capacità insediativa;
- le particolari condizioni di assetto urbanistico da osservare in sede attuativa.

Per definire la classificazione acustica degli ambiti territoriali misti (AR – Ambiti da riqualificare) si è fatto riferimento allo scenario insediativo potenzialmente realizzabile in seguito alla integrale attuazione dell'insieme dei disposti normativi dell'ambito relativi alla intera capacità insediativa e alla sua massima articolazione funzionale.

In analogia al territorio urbanizzato esistente, e considerando che le densità e gli usi previsti dal PSC sono spesso completamente dissimili da quanto in essere, per gli AR – Ambiti da riqualificare si è prevista l'assegnazione della III classe (ad eccezione delle parti prospicienti le strade a cui si è attribuita la classe prevista dalle norme per le fasce di pertinenza acustica delle strade.

Un effetto evidente delle scelte del PSC è pertanto il passaggio di classe di ambiti urbani oggetto di politiche di riqualificazione e trasformazione urbanistica.

Si segnalano in particolare:

- Ambito a sud del fiume Conca, località Montalbano: da classe III a classe II;
- Ambito aree produttive a sud di via Emilia-Romagna (progetto Conca): da classe IV a classe III;
- Ambiti destinati dal PSC a parco del Conca: da classe IV a classe III;
- Ambito destinato dal PSC a parco di Montevici: da classe III a classe II;
- Ambiti a monte di via Francesca da Rimini, destinati dal PSC a parco pubblico: da classe II a classe I
- Ambiti lungo il Tavolo interessati a interventi di riqualificazione e al progetto di parco definito dal PSC: da classe IV a classe III e a classe II
- Ambito residenziale entro area produttiva a monte dell'autostrada: da classe V a classe III.

Per alcuni altri ambiti, al contrario, le previsioni del PSC sono tali da modificare la classificazione acustica dello stato attuale con incremento della classe:

- Ambito COLL-Sa (RIC) – Centro Video Giochi Sport, da classe III e II a classe IV
- Ambito AN.2g da classe II a classe III;
- Ambiti AN in località Torconca (entro il progetto di Parco del conca): da classe II a classe III;
- Ambiti di nuovo insediamento produttivo (APS.i): da classe III a classe V.

3.2. DEFINIZIONE DELLE FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA PROSPICIENTI LE INFRASTRUTTURE VIARIE (DPR 142/2004)

Ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 2004 n.142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art.11 della L.26.10.1995 n.447” sono definiti limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti e di progetto, entro fasce di pertinenza acustica variabili in funzione del tipo di strada da 250 m. a 30 m.

I valori limite di immissione sono definiti per il periodo diurno e per quello notturno, distinguendo inoltre tra ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo) e altri ricettori.

Il Decreto definisce inoltre interventi per il rispetto dei limiti (art.6), interventi diretti sul ricettore (art.7), Interventi di risanamento acustico a carico del titolare (art.8), Verifica dei limiti di emissione degli autoveicoli (art.9) e azioni di monitoraggio (art.10).

L’applicazione del DPR 142/04 comporta quindi l’indicazione, sulla cartografia della classificazione acustica, delle fasce di pertinenza acustica delle strade esistenti e di progetto. Entro tali fasce, a prescindere dalla classe acustica assegnata, per i ricettori esistenti e di progetto dovranno essere rispettati i valori massimi di immissione indicati dal Decreto stesso: ad esempio un edificio residenziale localizzato entro una fascia di 50 m. da una strada urbana di scorrimento a carreggiate separate è soggetto a un valore limite di immissione di 70 dB(A) nel periodo diurno, anche se in base alla classificazione acustica alla fascia è assegnata la classe IV (65 dB(A) il valore limite di immissione nel periodo diurno).

Nella cartografia figurano con diversa grafia le fasce di pertinenza acustica relative a:

- Strade di previsione
- Extraurbane principali (fascia di pertinenza acustica 250 m.)
- Extraurbane secondarie (fascia di 150 m.)
- Urbane di scorrimento (fascia di 100 m.)
- Strade esistenti
- Extraurbane principali (fascia A 100 m. – fascia B 150 m.)

- Extraurbane secondarie (fascia A 100 m. – fascia B 150 m.)
- Urbane di scorrimento (fascia di 100 m.)

4. INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

A seguito dell'attribuzione delle classi acustiche si sono individuate diverse situazioni di potenziale conflitto generate dallo scarto di più di una classe acustica fra UTO confinanti.

Il superamento di tali conflitti, qualora effettivamente riscontrati anche a seguito di verifiche strumentali di caratterizzazione del clima acustico del sito, potrà realizzarsi con le seguenti modalità:

- l'attuazione di piani di risanamento che prevedano la realizzazione di opere di mitigazione su attività, infrastrutture e tessuti urbani esistenti (conflitti fra stati di fatto);
- la scelta da parte della Amministrazione comunale di perseguire obiettivi di qualità anche tramite la valutazione e verifica preventiva dei nuovi piani, attraverso la razionale distribuzione delle funzioni, alla idonea localizzazione delle sorgenti e delle attività rumorose, nonché dei ricettori particolarmente sensibili;
- l'adozione di idonee misure in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche (conflitti che coinvolgono stati di progetto) in corso.

Quanto alle azioni proponibili ai fini del risanamento si dovrà fare riferimento ai diversi strumenti normativi e competenze proprie dell'Amministrazione comunale (PSC e relativi strumenti di attuazione; RUE, POC, PUT), fino a giungere ad ipotizzare degli interventi diretti quali la realizzazione di opere di mitigazione acustica.

Tali temi saranno tuttavia oggetto di un eventuale e successivo "**Piano di risanamento acustico**" (art.5 L.R.n.15/2001), del quale per sommi capi si possono ipotizzare le principali linee d'azione:

- interventi sull'organizzazione della mobilità, distinguendo fra interventi sul sistema viabilistico e quelli sulle caratteristiche delle infrastrutture;
- interventi su aree ed isolati da risanare, prevedendo la bonifica acustica, o al limite la delocalizzazione (criterio già applicato agli ambiti di riqualificazione), per tutte quelle attività produttive interne al tessuto urbano che si caratterizzano come soggetto impattante per le aree residenziali circostanti;
- ambiti attuati dal POC: si tratta di aree in cui è possibile fissare degli obiettivi prestazionali e di qualificazione futura da raggiungere con progetti complessi che intervengono sia sulla sorgente disturbante, sia sull'area e che agiscono su più fattori, quali il traffico, la presenza di attività, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi. Si potrebbe per esempio ipotizzare di

applicare dei criteri di "progettazione sostenibile" a tutti i previsti interventi di ampliamento residenziale;

- Valutazioni dettagliate delle problematiche acustiche negli ambiti da riqualificare e negli ambiti di nuovo intervento previsti dal PSC. A fronte di situazioni di conflitto si dovrà intervenire mediante inserimento di adeguate opere di protezione acustica, oppure attraverso la progettazione di zone cuscinetto in grado di assorbire parte degli impatti dovuti alle sorgenti disturbanti. Tali interventi dovranno comunque essere verificati e previsti in sede di Verifica di Compatibilità Acustica dei singoli progetti, così come previsto dall'art.8 della Legge Quadro n.447/95 e dall'art.10 della L.R.15/01.

4.1. DISCIPLINA ACUSTICA DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Ai fini dell'applicazione delle presenti indicazioni vengono considerati Piani Attuativi: i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di Recupero, i Programmi di Riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi devono garantire:

- entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui alla classificazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;
- nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei valori limite per la classe di riferimento, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

I Piani Attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la classificazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono comunque risultare variazioni per più di 5 dB(A), in termini di valori misurati (art.4 L.447/95).

Ai Piani Attuativi dovrà essere allegata la "Documentazione di Impatto Acustico" o la "Documentazione Previsionale del Clima Acustico" che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente documento considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore dei Piani Attuativi.

I Piani Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per dimostrare il conseguimento dei valori richiesti per la classe o le classi di classificazione acustica assegnate all'area di intervento, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali,), e quella delle aree limitrofe.

Nel caso non sia possibile attuare le previsioni del PSC/POC nel rispetto della classificazione acustica approvata, è necessario procedere all'approvazione di una variante alla classificazione acustica, e successivamente si può procedere alla definizione e approvazione del piano attuativo nel rispetto della classificazione acustica.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante dalle infrastrutture di trasporto, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto; in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.

4.2. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

La **Documentazione di Previsione di Impatto Acustico (D.P.I.A.)** deve essere allegata alla domanda di permesso di costruire per interventi edilizi di NC, AM, RI qualora l'intervento riguardi una o più dei seguenti tipi di destinazioni d'uso:

- a) opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla legislazione regionale in materia;
- b) infrastrutture per la mobilità: ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia (U46); strade (U47); attrezzature per lo scambio intermodale (U48) ivi compresi aeroporti, aviosuperfici, eliporti; parcheggi (U49) con capienza superiore ai 200 p.a., siano essi pubblici o pertinenziali;
- c) impianti relativi alle reti tecnologiche (U 43) nei quali siano installate attrezzature rumorose, quali impianti di sollevamento, impianti di decompressione, e simili;
- d) centrali termiche al servizio di gruppi di edifici;
- e) attività manifatturiere industriali o artigianali (U26), ivi comprese le attività di produzione, cogenerazione e trasformazione di energia elettrica e le attività manifatturiere del settore agroalimentare e conserviero (U27);
- f) attività estrattive (U 29);
- g) attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami, di rifiuti solidi urbani, ecc. (U 30);
- h) attività di trasporto, magazzinaggio, logistica (U 31);
- i) medio-grandi e grandi strutture di vendita (U6.2 e U7);
- j) pubblici esercizi (U 10) ove sono installati impianti rumorosi;

- k) artigianato di servizio agli automezzi (U13);
- l) attività ricreative, sportive e di spettacolo (U 17 e U 18);
- m) attività di parcheggio (U 20) al di sopra di 80 p.a.;

Nei casi sopra elencati, la DPIA deve essere predisposta anche per gli interventi RE, RC, MS, qualora l'intervento preveda l'installazione di nuove sorgenti sonore. In tali casi nei quali in luogo della domanda di rilascio del provvedimento abilitativi comunale è prevista la Denuncia di Inizio Attività, la documentazione prescritta deve essere tenuta dal titolare dell'attività e deve essere presentata a richiesta delle autorità competenti al controllo.

Nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto di DPIA non comporta la presenza di sorgenti sonore significative (macchinari o impianti rumorosi) e non induce significativi aumenti di flussi di traffico, può procedere a una valutazione di tipo semplificato, così come previsto dalla L.R.15/01, art. 10 comma 4 .

La Documentazione di Impatto Acustico può essere anticipata in sede di presentazione del Piano Urbanistico Attuativo qualora in tale fase siano già conosciute le informazioni necessarie per la descrizione dell'impatto.

La DPIA, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione e di emissione definiti dalla legge , deve contenere l'indicazione delle misure previste per ricondurre le sorgenti sonore entro i valori limite. Tali misure devono quindi trovare riscontro negli elaborati di progetto.

La **Documentazione Previsionale del Clima Acustico (D.P.C.A.)** deve essere allegata alla domanda di permesso di costruire per interventi edilizi di NC, RI, AM qualora l'intervento riguardi una o più dei seguenti tipi di destinazioni d'uso:

- a) Servizi scolastici dell'obbligo e servizi prescolastici e servizi di istruzione superiore e universitaria;
- b) Attività sanitarie;
- c) Parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- d) Residenza.

La DPCA deve dimostrare, riguardo al lotto di intervento, il rispetto dei valori limite relativi alla classe di classificazione acustica attribuito al medesimo in sede di classificazione acustica.

Per la residenza la DPCA non è richiesta nel caso di interventi di ampliamento di entità inferiore al 30% e nel caso che l'edificio sia collocato a distanza superiore a m. 30 da strade locali (tipo F), superiore a m. 40 da strade extraurbane secondarie (tipo C) e da strade di quartiere (tipo E), superiore a m. 60 da strade extraurbane principali (tipo B) e da strade di scorrimento (tipo D) e a superiore a m. 100 da autostrade (tipo A).

La DPCA è richiesta anche nel caso di intervento di CD verso uno dei tipi di destinazione d'uso di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente elenco, nonché nel caso di CD verso usi residenziali in ambito urbano.

Nei casi in cui in luogo della domanda di rilascio del permesso di costruire è prevista la Denuncia di Inizio Attività, la documentazione prescritta deve essere tenuta dal titolare della DIA e deve essere presentata a richiesta delle autorità competenti al controllo.

Nel caso di interventi edilizi nell'ambito PUA per i quali sia stata predisposta la DPCA prima della loro approvazione, non è più richiesta la DPCA relativa ai singoli interventi edilizi, ma è sufficiente la dichiarazione firmata dal progettista responsabile (di cui all'art. 6.4.2 comma 3 lettera g) che asseveri la rispondenza dell'opera ai requisiti cogenti stabiliti dal RUE.

In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.

Per le stesse tipologie edilizie e per gli stessi casi in cui sia prevista la redazione di un Documento Previsionale di Clima Acustico, si dovrà ottemperare, in sede di richiesta di Concessione Edilizia, ai disposti normativi di cui al DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

4.3. PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE

Nel territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459 e delle infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato il decreto di cui alla Legge n. 447/95.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

4.4. PRESCRIZIONI PER LE ZONE CONFINANTI A DIVERSA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Gli elaborati della classificazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso.

In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

A) SITUAZIONI DI COMPATIBILITÀ

Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più di 5 dB(A).

In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

B) SITUAZIONI DI POTENZIALE INCOMPATIBILITÀ

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto.

Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un P.d.R.A. come al successivo punto c).

C) SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

Le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona.

In questo caso il **Piano di Risanamento Acustico** individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

4.5. DEROGHE PER ATTIVITÀ TEMPORANEE

La deroga ai limiti acustici definiti con la classificazione acustica del territorio comunale è definita mediante Delibera di Giunta Regionale n.45 del 21 gennaio 2002, "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività".

Tale direttiva definisce, ai sensi del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 15/01, gli indirizzi agli Enti locali per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione

acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

Sono normate, nello specifico, le attività di cantiere, le manifestazioni temporanee (sono comprese fra queste i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito), le attività agricole, le macchine da giardino, gli altoparlanti, i cannoni antigrandine.

L'Amministrazione Comunale approva, sulla base del Regolamento-tipo predisposto da ARPA, un apposito **Regolamento per la disciplina delle attività rumorose temporanee**.

4.6. VALUTAZIONI

Per le valutazioni di compatibilità degli interventi sotto il profilo acustico si fa riferimento ai valori limite di cui al D.P.C.M. 14/11/97 e alla normativa sovraordinata vigente al momento della presentazione della documentazione (di impatto acustico e di previsione del clima acustico).

Limitatamente alle nuove previsioni residenziali discendenti dal PSC e dal RUE vigenti (e comunque non comprese in Nuovi Piani Attuativi), per gli interventi appartenenti alla II e III classe acustica, qualora nella Documentazione Previsionale del Clima Acustico venga dimostrato che:

- il contesto urbanistico dell'intervento non permetta organizzazioni planivolumetriche funzionali alla ottimizzazione del clima acustico;
- non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica;
- non siano tecnicamente raggiungibile i limiti previsti dalle classe di riferimento
- è possibile ottenere una valutazione positiva, in deroga ai limiti, qualora sia comunque garantito il rispetto della IV classe acustica e sia garantito il rispetto dei requisiti contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici degli edifici".

4.7. DOCUMENTAZIONE TECNICA

Per gli interventi suddetti è necessario produrre una documentazione d'impatto acustico capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dall'attuazione dell'intervento.

La documentazione dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico conseguenti all'intervento.

La documentazione da produrre per la valutazione comprende:

- la rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione dell'intervento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
- la valutazione della compatibilità acustica dell'intervento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto. Tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona;
- la descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi D.P.C.M. 5/12/97.

4.8. AGGIORNAMENTI

L'aggiornamento della classificazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale può intervenire anche preventivamente ai seguenti atti di pianificazione:

- adozione di Varianti specifiche o generali di PSC;
- provvedimenti di approvazione dei PP attuativi del PSC e del POC limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.
- individuazione e/o definizione della destinazione prevalente di aree ad attività tutelate contro il rumore e come tali classificate in classe I dalla legge 447/95, suoi atti conseguenti ed aggiornamenti.